



COMUNE DI ARLENA DI CASTRO

(Provincia di Viterbo)

BANDO PUBBLICO

PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI DAL FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI PER GLI ANNI 2021-2023, ovvero *“modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascun anno dal 2021 al 2023”*, come da DPCM del 30.09.2021, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.

296.

PREMESSA

Il presente bando pubblico attiva il regime di aiuti previsto nell'ambito del Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023, , ovvero “*modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascun anno dal 2021 al 2023*”, come da Decreto del Presidente della Repubblica del 30.09.2021, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 296, visto l'art. 1, comma 196, L. 178/2020, l'art.1, comma 198, L. 178/2020, l'art. 1, comma 65-ter, 65- sexies, L. 205/2017.

Tale Bando è emesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'aquicoltura.

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Contributo*”: la quota di risorse attribuite al comune di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- b) “*Comune svantaggiato*”: gli enti beneficiari individuati di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
- c) “*attività economiche*”: le attività economiche operanti nei settori commerciali, artigianali, professionali o agricoli individuati secondo la classificazione ATECO;
- d) “*nuova attività economica*” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO rispetto a quelli con cui il richiedente è già iscritto alla Camera di Commercio;
- e) “*aree interne*”: i comuni classificati come polo, polo intercomunale, intermedio, periferico, o ultra-periferico, nell'ambito della mappatura delle aree interne per il ciclo di programmazione 2021-2027, come specificato nel DPR del 30.09.2021;
- f) “*residenza*”: il luogo in cui il soggetto ha la dimora abitale, a mente di quanto disposto dall'art. 43 co.2 del codice civile.

ARTICOLO 2

OBIETTIVI E FINALITÀ

Le misure sono orientate a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni, come quello di Arlena di Castro, particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per il quale si riscontrano rilevanti carenze di attività ed attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali ed immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della L. n. 178 del 30.12.2020, art. 1 comma 198.

E' altresì volto a favorire lo sviluppo delle aree interne nell'ambito della strategia nazionale con previsione di misure di intervento di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, come previsto dalla L. n. 205 del 27.12.2017 , art. 1, comma 65-ter e 65- sexies, oltre che in considerazione del Regolamento (UE) n. 1470/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli art 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acqua.

ARTICOLO 3

MISURE DI INTERVENTO

Il presente bando prevede la concessione dei seguenti contributi, che possono essere usufruiti esclusivamente in maniera alternativa e mai cumulativa:

- a) Concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel Comune di Arlena di Castro, ovvero per le imprese che intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese. (art. 2, comma 2, lett. B DPCM 30.09.2021). Per brevità tale misura sarà di seguito definita "Delle attività economiche";
- b) Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Arlena di Castro, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel

limite di 5.000,00 euro a beneficiario. (art. 2, comma 2, lett. C DPCM 30.09.2021). Per brevità tale misura sarà di seguito definita “*della residenza*”.

ARTICOLO 4

VALORE DEL FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE

In relazione all'annualità a cui fa riferimento il presente bando (2021), per il Comune di Arlena di Castro è stata stanziata una somma di € 27.164,99, che sarà divisa tra le due tipologie di contributo suddette in misura del 50% ciascuna, ovvero

- € 13.582,50 per i contributi a sostegno delle attività economiche;
- € 13.582,50 per i contributi afferenti della residenza.

All'interno di ciascuna tipologia, la distribuzione delle risorse avverrà secondo i criteri di cui appresso.

ARTICOLO 5

BENEFICIO “DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE”

5.1 Requisiti

Come anzidetto, i contributi di tale tipologia sono concessi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel Comune di Arlena di Castro, ovvero per le imprese che intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese

In relazione a tali contributi si precisa che:

- possono beneficiare del contributo le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del bando;
- per “nuova attività economica” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO;
- nel concetto di “attività economiche” **non** rientrano le attività professionali;
- possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva;

- il contributo **non** può essere erogato in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale;

- **non** può richiedere il beneficio chi effettua il subingresso o sia cessionario di ramo di azienda di una attività già presente e costituita sul territorio comunale.

Costituiscono, a pena di esclusione, requisiti di partecipazione al presente bando:

- iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed impegno ad avviare, entro 20 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento, una nuova attività economica (ovvero commerciale, artigianale o agricola) nel territorio comunale di Arlena di Castro;

In alternativa:

- essere un'impresa costituenda e dichiarare l'impegno, in caso di ammissione a finanziamento, ad avviare la pratica di costituzione e quella di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio entro 20 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento;

5.2 Cause ostative all'ottenimento del beneficio

Non possono concorrere al beneficio coloro che:

- sono soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- hanno riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee; delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5.3 Spese ammissibili

Tale contributo sarà erogato, nel limite del beneficio previsto, per la copertura delle spese necessarie per l'avvio delle attività sopra specificate, in particolare: a. le spese di acquisto di bene immobile; b. spese di locazione di bene immobile; c. spese per restauro e ristrutturazione sede legale e operativa della nuova attività; d. spese per l'acquisto di beni mobili, apparecchiature, macchinari, programmi informatici e strumenti propri per l'apertura e lo svolgimento dell'attività.

Non saranno valutate e considerate ai fini del riconoscimento del beneficio le spese per consulenze tecniche, commerciali, legali e già oggetto di altri benefici pubblici.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente

sostenuta dal destinatario finale.

5.4 Modalità di presentazione della domanda ed allegati

La domanda va presentata, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune che va debitamente compilato e sottoscritto, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 26/04/2023 (termine perentorio), secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune, sito alla Piazza San Giovanni n. 3 – Arlena di Castro (VT);
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it

Alla domanda bisogna allegare una dettagliata relazione contenente almeno:

- la descrizione dell'azienda (costituita o costituenda);
- il campo o i campi di attività;

- il programma di investimenti previsto in relazione al territorio di Arlena di Castro, con indicazione delle spese che si intendono realizzare e dei relativi preventivi;
- l'esatta ubicazione, nel territorio di Arlena di Castro, degli investimenti a realizzarsi;
- i risultati attesi in relazione agli investimenti a realizzarsi ad Arlena di Castro, come ad esempio in termini di profitti, miglioramento della sostenibilità ambientale, miglioramento del tessuto economico locale, miglioramento dell'offerta di servizi/beni alla collettività ecc...
- ogni altro elemento utile ai fini della valutazione, come ad esempio i giorni ed orari di apertura, le eventuali aperture in giorni festivi, le risorse umane (numero di dipendenti) che si intendono assumere, ecc...

Alla domanda bisogna altresì allegare la copia del documento di identità del richiedente.

5.5 Istruttoria, graduatoria e concessione del contributo

Dopo aver ricevuto le domande, l'Ente darà luogo all'istruttoria, decretando le domande ammesse alla successiva fase di valutazione e quelle escluse, – previo – se ne ricorrono i presupposti, espletamento del c.d. soccorso istruttorio.

Alle domande ammesse alla fase di valutazione saranno attribuiti punteggi secondo lo schema seguente:

Criterio		Punteggio
Ubicazione degli investimenti	Azienda ubicata nel centro storico del Comune	10
	Azienda ubicata al di fuori del centro storico	5
Valore complessivo dei nuovi investimenti dichiarati	Fino a 50.000 €	5
	Oltre 50.000 €	10
Utilizzo di nuove risorse umane	Fino a 1 nuovo dipendente	5
	Da 2 nuovi dipendenti in poi	10
Giorni e orari di apertura al pubblico	Apertura sia al mattino che al pomeriggio	10
	Apertura anche in giorni festivi	15

	(almeno una volta al mese)	
Rilevanza dell'intervento per lo sviluppo socio-economico di Arlena di Castro	Rilevanza ordinaria	5
	Rilevanza notevole	15

All'esito dell'attribuzione dei punteggi sarà stilata la graduatoria. In caso di parità di punteggio, sarà preferito il richiedente più giovane di età (per le persone giuridiche il richiedente è inteso come il legale rappresentante).

La somma complessiva di € 13.582,50 verrà così ripartita:

50% al primo in graduatoria

30% al secondo in graduatoria

20% al terzo in graduatoria

Nessun contributo sarà assegnato a coloro che si saranno classificati dalla quarta posizione in giù.

Nel caso in cui i beneficiari in graduatoria fossero solo due, fermo restando che al primo sarà assegnato il 50% ed al secondo il 30%, il restante 20% sarà diviso in parti uguali tra i due.

Nel caso in cui il beneficiario in graduatoria fosse solo uno, l'Ente si riserva la facoltà di attribuirgli l'intero contributo.

Il contributo sarà così concesso:

- acconto (pari alla metà della somma complessivamente concessa al singolo beneficiario) a domanda del beneficiario, purché questo dia prova di aver avviato una nuova attività economica (ovvero commerciale, artigianale o agricola) nel territorio comunale di Arlena di Castro oppure in alternativa di aver completato la pratica di costituzione e quella di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- saldo (pari alla restante metà) a domanda del beneficiario, corredata dalla prova di aver avviato il programma di investimenti e di aver già sostenuto (al momento della richiesta di acconto) spese almeno di importo pari al contributo complessivamente concesso.

5.6 Obblighi del beneficiario e controlli

L'Ente, nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, si riserva di effettuare controlli circa gli investimenti di cui alla relazione presentata a corredo della domanda. L'esito negativo del controllo può determinare la riduzione o revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituire quanto eventualmente già percepito.

Il beneficiario, inoltre, si impegna a mantenere attiva l'attività economica nel Comune di Arlena di Castro per almeno i tre anni successivi alla concessione del contributo, pena la riduzione o revoca dello stesso, con conseguente obbligo di restituire quanto eventualmente già percepito.

ARTICOLO 6

BENEFICIO "DELLE RESIDENZE"

6.1 Requisiti

Tale beneficio, come anzidetto, consiste nella concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Arlena di Castro, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario

Si precisa che nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, il contributo è erogato una sola volta per singolo immobile e quindi non è richiedibile dai ciascuno dei componenti.

Costituiscono requisiti per poter concorrere a tale contributo:

- impegno a trasferire la propria residenza e dimora abituale nel territorio comunale dopo la pubblicazione del bando ed entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione di concessione del beneficio;
- aver sostenuto spese per l'acquisto e/o la ristrutturazione dell'immobile sito nel Comune di Arlena di Castro ed adibito ad abitazione principale, corredata dai relativi giustificativi di spesa.
- in alternativa: dichiarazione di impegno ad avviare, entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, l'acquisto e/o la ristrutturazione dell'immobile sito nel Comune di Arlena di Castro ed adibito ad abitazione principale.

Sono comprese nelle spese di ristrutturazione le spese sostenute per materiali edili, operai e professionisti edili, spese per attività di progettazione, debitamente documentate a norme di legge.

6.2 Cause ostative

Non possono concorrere al beneficio coloro che:

- sono soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- hanno riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

6.3 Modalità di presentazione della domanda ed allegati

La domanda va presentata, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune che va debitamente compilato e sottoscritto, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 26/04/2023 (termine perentorio), secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune, sito alla Piazza San Giovanni n. 3 – Arlena di Castro (VT);
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it

Alla domanda occorre allegare:

- copia documento di identità del richiedente;
- dichiarazione di impegno a trasferire la propria residenza e dimora abituale nel territorio comunale dopo la pubblicazione del bando ed entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione di concessione del beneficio, con indicazione delle generalità degli altri componenti il nucleo familiare che si trasferiranno;
- dichiarazione di aver sostenuto spese per l'acquisto e/o la ristrutturazione dell'immobile sito nel Comune di Arlena di Castro ed adibito ad abitazione principale, corredata dai relativi giustificativi di spesa.
- in alternativa: dichiarazione di impegno ad avviare, entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, l'acquisto e/o la ristrutturazione dell'immobile sito nel Comune di Arlena di Castro ed adibito ad abitazione principale.

Nella domanda bisogna inoltre indicare ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione.

6.4 Istruttoria, graduatoria e concessione del contributo

Dopo aver ricevuto le domande, l'Ente darà luogo all'istruttoria, decretando le domande ammesse alla successiva fase di valutazione e quelle escluse, – previo – se ne ricorrono i presupposti, espletamento del c.d. soccorso istruttorio.

Alle domande ammesse alla fase di valutazione saranno attribuiti punteggi secondo lo schema seguente:

Criterio		Punteggio
Numerosità del nucleo familiare	Fino a 1 componente	5
	Da 2 a 3 componenti	10
	Da 4 componenti in poi	15
Presenza di figli minori* * (per figli minori si intendono coloro che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande non hanno compiuto 18 anni)	Almeno 1 minore	5
	Da 2 minori in poi	10

Presenza nel nucleo familiare di componenti con disabilità ex Legge 104/1992	Indipendentemente dal numero dei componenti con disabilità	5
Valore di acquisto (in caso di immobile di nuovo acquisto)	Fino a 60.000,00 €	5
	Da 60.001,00 €	10
Valore delle spese di ristrutturazione (in caso di immobile oggetto di ristrutturazione)	Fino a 6.000,00 €	5
	Da 6.001,00 €	10

In caso di parità di punteggio, il criterio di preferenza è dato dalla età-media più bassa del nucleo familiare.

La somma complessiva di € 13.582,50 verrà così ripartita:

Primo in graduatoria € 5.000,00

Secondo in graduatoria € 4.500,00

Terzo in graduatoria € 4.082,50

Nessun contributo sarà assegnato a coloro che si saranno classificati dalla quarta posizione in giù.

Nel caso in cui i beneficiari in graduatoria fossero solo due, l'Ente potrà incrementare il contributo concesso al secondo classificato, fino al limite di € 5.000,00.

Il contributo sarà così concesso:

- acconto (pari alla metà della somma complessivamente concessa al singolo beneficiario) a domanda del beneficiario, purché questo dia prova di aver avviato la pratica di trasferimento della residenza e di aver avviato le pratiche di acquisto e/o ristrutturazione;
- saldo (pari alla restante metà) a domanda del beneficiario, corredata dalla prova di aver ottenuto la residenza e di aver già sostenuto (al momento della richiesta di acconto) spese almeno di importo pari al contributo complessivamente concesso.

6.5 Obblighi del beneficiario e controlli

Il beneficiario si impegna a mantenere la residenza nell'immobile per cui è concesso il contributo per almeno 3 anni. L'Ente si riserva di effettuare controlli in proposito e l'esito negativo del controllo può determinare la riduzione o revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituire quanto eventualmente già percepito.

ARTICOLO 7

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Per ogni altro aspetto non regolato dal presente avviso, si applicano le disposizioni normative vigenti. Ove ricorrano motivate esigenze di pubblico interesse, l'Ente ha facoltà di prorogare, prima della scadenza, i termini per la presentazione delle domande e di riaprirli quando siano già chiusi. La eventuale proroga e riapertura dei termini debbono essere rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del bando. In caso di proroga o riapertura dei termini, restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all'integrazione della documentazione.

Arlena di Castro, 06/04/2023

II RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Conte

